

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3077

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

**CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE**

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

*Presentata il 30 aprile 2021*

ONOREVOLI DEPUTATI! – La presente proposta di legge alle Camere apporta modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (« Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 »), il quale, insieme con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

Com'è noto, la riforma del 2012 ha avuto come conseguenza fondamentale la soppressione di sedi di tribunale e delle relative procure della Repubblica, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e della stabilizzazione finanziaria e di una

miglior organizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio.

Si ricorda che, già al momento della sua entrata in vigore e poi con le prime avvisaglie dei suoi effetti, la riforma non era apparsa indolore, poiché era palese che, sguarnendo i territori di questi importanti presidi di giustizia e del relativo apparato amministrativo, si andava a impoverire tutto un contesto, sociale, economico e civile, isolando ancora di più i cittadini delle zone più periferiche, con speciale riguardo alle aree interne, che già soffrono da tempo lo spopolamento conseguente alle difficoltà legate alla crisi economica. Nelle Marche fu soppresso il tribunale circondariale di Camerino con la procura della Repubblica, senza tenere conto della presenza di un'antica università con facoltà di giurisprudenza e di un carcere circondariale.

Nel 2013, quindi, alcune regioni (promotore era stato l'Abruzzo, cui si sono poi aggiunti il Piemonte, le Marche, la Puglia, il Friuli Venezia Giulia, la Campania, la Liguria, la Basilicata e la Calabria), per la prima volta nella storia, avevano promosso un *referendum* abrogativo che chiedeva la soppressione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-*bis*, della citata legge n. 148 del 2011 e dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012. L'iniziativa referendaria partiva dalla constatazione che la riforma fosse controproducente, in quanto la sua applicazione avrebbe introdotto più disservizi e diseguaglianze per i cittadini che non effettivi risparmi per lo Stato.

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza n. 12 del 29 gennaio 2014, dichiarò inammissibile la richiesta di *referendum*, in quanto « in caso di abrogazione per via referendaria della norma di delega e dei due decreti legislativi, i quali prevedono, rispettivamente, la riorganizzazione degli uffici della magistratura ordinaria e degli uffici dei giudici di pace, si determinerebbe un vuoto normativo, non colmabile in via interpretativa, che provocherebbe la paralisi dell'inflessibile funzione giurisdizionale ». Inoltre, la medesima sentenza rilevava come le norme sottoposte alla richiesta di *referendum* abrogativo costituissero un insieme estremamente articolato, che non si presta ad essere modificato attraverso un solo quesito referendario, quanto piuttosto, eventualmente, con successivi interventi legislativi, considerati per loro natura « assai più flessibili e modulabili ».

Alcune regioni rinnovarono l'impegno teso alla revisione dei citati decreti legislativi: sempre nel 2014, i consigli regionali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania e Puglia e della Regione siciliana presentarono tre distinti quesiti riguardanti alcune disposizioni del decreto legislativo n. 155 del 2012 e del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, che era intervenuto modificando il citato decreto legislativo n. 155 del 2012 al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. Anche in questo caso, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 5 del 27 gennaio 2015, dichiarò

inammissibili le richieste di *referendum* popolare, in virtù dell'« inidoneità dello strumento referendario a raggiungere il fine, insito nei relativi quesiti, di fare "rivivere", in tutto o in parte, le disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi, nonché quelle che stabilivano i circondari dei tribunali aboliti ».

Com'è evidente, quindi, seppur di fronte alle argomentazioni della Corte costituzionale che sancirono l'impraticabilità della via referendaria per annullare il nuovo assetto degli uffici giudiziari impresso dalla riforma del Governo Monti, le regioni avevano assunto fin da principio il ruolo di rappresentare al massimo livello, e con gli strumenti che la stessa Costituzione riconosce loro, i dubbi, le perplessità e le proteste generati dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Anche sulla scorta di queste considerazioni, tenendo conto che la concentrazione del servizio della giurisdizione solo presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, eliminando i tribunali delle zone interne, ha reso estremamente gravoso l'accesso alla giustizia, anche a causa dell'estensione territoriale dei circondari giudiziari nonché delle difficili condizioni orografiche, logistiche e infrastrutturali, senza tra l'altro produrre né una minore spesa, né l'accelerazione dei procedimenti giudiziari né una miglior resa qualitativa o quantitativa della macchina giudiziaria, con la presente proposta di legge alle Camere si vuole innovare il sistema delineato dal decreto legislativo n. 155 del 2012, attribuendo un ruolo attivo e propositivo alle regioni stesse. Nel caso del circondario di Camerino si sono aggiunte, oltre all'impoverimento della facoltà di giurisprudenza, anche le difficoltà causate dal terremoto del 2016, per cui il ripristino del servizio della giustizia nell'entroterra creerebbe pure sviluppo economico e posti di lavoro.

In particolare, con l'articolo 1, che introduce l'articolo 8-*bis* del decreto legislativo n. 155 del 2012, si prevede che le regioni interessate possano chiedere al Ministro della giustizia di disporre, sulla base di apposite convenzioni, il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi,

dei tribunali circondariali e delle procure della Repubblica soppressi dall'articolo 1 dello stesso decreto legislativo n. 155 del 2012. Al fine di salvaguardare gli effetti di contenimento della spesa pubblica perseguiti dalla riforma, le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture sono poste integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. La tipologia delle convenzioni stipulabili ai sensi dell'intervento proposto supera la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra il Ministro della giustizia e le regioni e le province autonome, al fine di utilizzare, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio

degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi, sempre con le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio a carico del bilancio della regione, prevista in via sperimentale dal disposto di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 155 del 2012, il quale è pertanto abrogato.

Infine, l'articolo 8-*bis* prevede che, in seguito al ripristino della funzione giudiziaria dei tribunali soppressi, sono conseguentemente adeguate le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 annessi allo stesso decreto legislativo n. 155 del 2012, con ricostituzione dei relativi circondari.

Si prevede, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, perché prevede che gli oneri derivanti dal ripristino delle funzioni giudiziarie, nelle rispettive sedi, dei tribunali soppressi siano a carico del bilancio delle regioni richiedenti. Nello specifico, infatti, è stabilito che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano poste integralmente a carico del bilancio della regione richiedente, rimanendo a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

Gli eventuali aspetti finanziari (con le relative provviste finanziarie) saranno valutati e regolati in modo approfondito nella fase propriamente operativa del provvedimento.

L'eventuale conseguente aggravio finanziario dipenderà dalle future ed eventuali richieste (istanze) da parte delle regioni interessate, finalizzate alla scelta del ripristino dei tribunali soppressi e, di conseguenza, la sua determinazione e la relativa ripartizione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali saranno definite a seguito dell'approvazione delle apposite convenzioni.

PROPOSTA DI LEGGE  
D'INIZIATIVA REGIONALE

---

Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)*

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. – *(Interventi delle regioni)* –  
1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate il Ministro della giustizia dispone, sulla base di apposite convenzioni, il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica soppressi dall'articolo 1 del presente decreto.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano poste integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

3. Le spese a carico delle regioni, indicate al comma 2, possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione.

4. Entro centottanta giorni dalla stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali sub-provinciali riattivati ai sensi della medesima disposizione e alla loro copertura.

5. In seguito al ripristino, ai sensi del comma 1, della funzione giudiziaria dei

tribunali circondariali soppressi, sono conseguentemente adeguate le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 annessi al presente decreto, con ricostituzione dei relativi circondari ».

Art. 2.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:

a) il comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

b) il comma 397 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0140850\*